



associazione  
granaria e della  
alimentazione  
di torino

Via Ventimiglia, 165  
10127 Torino - Italy  
tel. +39 011 670 00 229  
cell. +39 338 70 20 437

# STATUTO

**TITOLO PRIMO****DENOMINAZIONE E SEDE**

**Art. 1** - E' costituita in Torino con la denominazione di ASSOCIAZIONE GRANARIA E DELLA ALIMENTAZIONE una Associazione tra Commercianti, Industriali, Produttori, Mediatori, Agenti ed Operatori ausiliari in cereali, farine, semi oleosi, sementi, legumi, alimentari vari, foraggi, mangimi e prodotti affini, loro sottoprodotti, loro derivati e in genere a prodotti della Agricoltura e della Industria e servizi relativi.

L'Associazione ha la propria sede in Torino in appositi locali destinati anche al ritrovo dei Soci per scopi commerciali.

L'Associazione non persegue fini di lucro.

**TITOLO SECONDO****SCOPI**

**Art. 2** - Scopi della Associazione sono:

- a) lo studio dei problemi di indole generale che interessano la produzione ed il commercio dei generi dell'agricoltura indicati nell' art. 1, di quelli attinenti le singole categorie degli associati a tutela dei loro diritti e per la disciplina dei loro rapporti commerciali ed economici;
- b) la tempestiva segnalazione di tali problemi alle autorità competenti insieme con le proposte e sollecitazioni dei provvedimenti necessari alle soluzioni più adatte ed utili;
- c) la situazione di norme fondamentali per le contrattazioni sul mercato, promuovendone la costante adozione, per la formazione di un "Uso Commerciale" che abbia - secondo i principi di diritto - forza di legge;
- d) la collaborazione reciproca e solidale colle Associazioni analoghe di altri centri commerciali italiani ed esteri per il migliore raggiungimento dei fini sociali;
- e) l' amichevole componimento di controversie di carattere commerciale che insorgessero tra soci e fra un socio e terzi, diffondendo e raccomandando il ricorso all'arbitrato in armonia con il Regolamento della Camera Arbitrale.

**TITOLO TERZO****ORGANI**

**Art. 3** - Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Giunta Esecutiva
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

**SOCI**

**Art. 4** - Può far parte della Associazione chiunque eserciti o abbia esercitato la professione di commerciante, industriale, produttore, mediatore od agente nei settori merceologici di cui all'Art.1 Tit. 1 purché iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Gli Enti, le Ditte o Società legalmente costituite che esercitano le attività commerciali ed industriali di cui sopra, sono ammesse a far parte della Associazione, nella persona fisica di un loro titolare e legale rappresentante o di altra persona proposta nella richiesta e riconosciuta dalla Associazione nell'atto di ammissione. Ogni altro componente rappresentante delle suddetta Ditte o Società, potrà soltanto iscriversi come Socio frequentatore.

**Art. 5** - La domanda per essere ammesso quale Socio deve essere presentata - appoggiata da due Soci - al Consiglio Direttivo e contenere la esplicita dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto e di quelle del Regolamento della Camera Arbitrale.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta di voti.

**Art. 6** - I Soci sono suddivisi in quattro categorie: Onorari, Ordinari, Corrispondenti e frequentatori.

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario ad Associazioni, enti commerciali ed a persone riconosciuti benemeriti della Associazione.

I nomi dei Soci Onorari saranno riportati in apposito Albo esposto nella sede della Associazione.

I Soci Ordinari sono coloro che oltre alla tassa di ammissione versano in una sola volta la quota annua che sarà stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

I Soci corrispondenti sono coloro che risiedono all'estero: essi pagano la tassa di ammissione e la quota annuale come i Soci Ordinari, ne godono i vantaggi, ma non possono ricoprire cariche sociali.

Sono Soci Frequentatori, i Procuratori, i Direttori, gli Institori ed i Soci in genere delle Ditte Associate. Essi pagano la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo e sono esclusi dal diritto di voto e di eleggibilità a cariche sociali, possono però fungere da Arbitri di Parte.

La tassa di ammissione alla Associazione è fissata ogni anno dal Consiglio

Tutti i Soci saranno muniti di una tessera rilasciata dalla Associazione.

I Soci Onorari ed Ordinari prendono parte alle Assemblee con voto deliberativo e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 7 - I Soci si intendono vincolati per due anni solari e successivamente di anno in anno.

La quota sociale dovrà essere pagata entro il mese di febbraio; in difetto, il Socio sarà dichiarato moroso. Le eventuali dimissioni dovranno essere comunicate alla Associazione con lettera "Raccomandata" entro il 31 Agosto dell'anno in corso.

Il Socio che dia le dimissioni dopo detto termine, conserva ogni obbligo e, salva sua determinazione contraria, ogni diritto, per l'anno successivo.

I nuovi soci ammessi nell'Associazione dopo il 31 agosto di ogni anno pagheranno una quota proporzionale che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Il Socio moroso è richiamato dal Presidente al Pagamento della quota arretrata, entro un termine prefissato.

Qualora il Socio non provveda a sanare la propria posizione entro tale termine, verrà senz'altro radiato dalla associazione. il Presidente può ricorrere alle vie legali per conseguire l'importo dovuto

Art. 9 - Non possono essere Soci i minori, gli interdetti, i condannati per delitto non riabilitati, tutti coloro che abbiano notoriamente mancato ai propri impegni commerciali ed infine gli espulsi dalle Borse (Merci e Valori) e dalle Associazioni consorelle nazionali ed estere, nonché dai mercati disciplinati.

Art. 10 - I Soci che dopo la loro ammissione venissero a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo, sono dichiarati decaduti dal Consiglio e radiati.

La deliberazione del Consiglio è presa a maggioranza assoluta di voti. Potranno anche essere radiati quei Soci che, ad insindacabile giudizio del la maggioranza del Consiglio Direttivo, siano ritenuti indegni di appartenere alla Associazione. Il provvedimento della radiazione sarà preceduto da una istruttoria affidata ad una commissione di tre Consiglieri nominati di volta in volta dal Presidente ed essa, proceduto se occorre all' interrogatorio dell' interessato, farà le opportune indagini e ne riferirà per iscritto le risultanze.

La deliberazione di radiazione sarà affissa nell'Albo della Associazione e comunicata alle Associazioni consorelle nonché alle Borse Merci Italiane.

Art. 11 - I Soci che si rendessero inadempienti a sentenze arbitrali emesse ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale o da Borse merci o da Associazioni consorelle Italiane od estere, sono, a cura del Consiglio Direttivo, sospesi nel loro diritto di Socio per il periodo delle loro inadempienze.

Dopo quattro mesi di inadempienza possono essere esclusi con le norme stabilite dall'Articolo precedente.

Art. 12 - I Soci espulsi ai sensi dei precedenti articoli possono domandare la riammissione nella Associazione quando siano venute a cessare le cause che determinano la loro espulsione.

La riammissione è deliberata dal Consiglio a proprio insindacabile giudizio, con voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri presenti.

Art. 13 - Il Socio che per qualsiasi motivo, cessi di far parte della Associazione, non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.

**TITOLO QUARTO  
CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 14 - L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto di 15 membri scelti fra i Soci, esclusi i Corrispondenti ed i Frequentatori.

La nomina dei Consiglieri spetta all'Assemblea dei Soci e sarà valida se avrà ottenuto almeno la metà più uno dei votanti. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, non superiori ad 1/3, il consiglio Direttivo procederà alla loro sostituzione; delle nomine deve essere data comunicazione ufficiale ai Soci con affissione all'albo sociale.

Nella sostituzione dei Consiglieri mancanti, hanno la precedenza per graduatoria di voti ottenuti i candidati risultanti dall'ultimo scrutinio relativo alla nomina del Consiglio Direttivo.

Se viene a mancare più di 1/3 dei Consiglieri, quelli rimasti devono indire l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti

La carica di Consigliere è gratuita.

Art. 16 - L'ufficio di Presidenza della Associazione è composto di un Presidente e due Vicepresidenti dei quali uno con incarico di tesoriere, nominati dal Consiglio ogni due anni nel proprio seno a maggioranza di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione. Il Consiglio potrà tra l'altro, delegare parte dei suoi poteri al presidente o ad uno o più dei suoi membri ovvero, ricorrendone l'opportunità, ad una Giunta Esecutiva, costituita da cinque dei suoi membri e conferire mandati per uno o più atti o negozi.

Il Consiglio Direttivo provvede pure alla nomina del Segretario generale, che potrà essere scelto anche tra i non Soci.

Il Segretario generale dovrà adempiere, oltrechè alle normali attribuzioni inerenti agli affari di segreteria, anche a quegli speciali incarichi di interesse della Associazione che il Consiglio ritenesse di affidargli.

Art. 17 - Il Consiglio deve essere riunito dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario o qualora almeno cinque Consiglieri ne facciano domanda, specificando l'oggetto da porre in discussione.

Salvo caso di urgenza, in cui il consiglio potrà convocarsi anche immediatamente, i Consiglieri devono essere avvertiti almeno due giorni prima della seduta, mediante lettera contenente l'ordine del giorno da svolgersi. Per la validità delle Deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei Membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità, il voto del presidente o di chi ne fa le veci, determina la maggioranza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio verranno stesi su apposito libro e saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

E' fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio e se un Consigliere non partecipa a tre consecutive riunioni, senza giustificato motivo o senza regolare congedo, è considerato dimissionario.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo deve ogni anno stabilire l'importo:

- della tassa di ammissione per i nuovi soci;
- delle quote annuali per i Soci Ordinari, Corrispondenti e Frequentatori.

Al Consiglio spetta inoltre:

- a) la costituzione dell'ufficio amministrativo della Associazione, la sistemazione dei servizi e l'assunzione del relativo personale;
- b) l'esame dei reclami dei Soci e le deliberazioni relative;
- c) la nomina delle varie Commissioni;
- d) la convocazione delle Assemblee;
- e) la formazione del ruolo dei Terzi Arbitri e degli Arbitri Unici, a termini del >Regolamento Arbitrale;
- f) la eventuale formazione dei ruoli dei periti, a norma del Regolamento dell'ufficio perizie e certificati;
- g) l'eventuale nomina dei membri della commissione per la compilazione del "Listino dei Prezzi del mercato granario di Tirino";
- h) la rappresentanza attiva e passiva davanti a qualsiasi operazione sia attiva che passiva presso amministrazioni ed enti pubblici e privati, Banche, Istituti di Credito, persone fisiche e giuridiche.

**TITOLO QUINTO  
GIUNTA ESECUTIVA**

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di eleggere tra i suoi membri la Giunta Esecutiva composta dall'Ufficio di Presidenza e da due Consiglieri, conferendole ampio mandato per la ordinaria amministrazione.

Le deliberazioni della Giunta sono valide se prese col voto favorevole di almeno 4 dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo può sostituire in qualsiasi momento uno o più membri componenti la Giunta.

Della Deliberazione della Giunta Esecutiva, a cura del Segretario, verrà steso regolare verbale del quale il Consiglio Direttivo prenderà atto nella successiva seduta.

**TITOLO SESTO  
ASSEMBLEA**

Art. 20 - L'Assemblea dei Soci delibererà:

- a) per referendum;
- b) per convocazione formale.

Spetta al Consiglio Direttivo in carica di stabilire, di volta in volta, a quale delle due forme ricorrere.

Art. 21 - L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

1. L'Assemblea ordinaria viene indetta una volta all'anno, entro i primi quattro mesi:

- a) per la nomina del Consiglio Direttivo secondo le norme dell' Art. 21;
- b) per la nomina dei tre Revisori dei Conti e di due supplenti scelti tra i Soci;
- c) per l'approvazione di ogni altro provvedimento di carattere economico ed interno che sia portato all'ordine del giorno

2. L'Assemblea straordinaria viene indetta ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno:

Le Assemblee straordinarie possono anche essere convocate su richiesta di almeno trenta Soci. Però, trattandosi di proposte di scioglimento dell'Associazione o di modificazione da apportarsi alla Statuto Sociale, la domanda deve essere firmata da almeno un quinto dei Soci.

La convocazione delle Assemblee, sia per referendum che per convocazione formale, è fatta mediante affissione nell'Albo sociale e mediante inviti personali diramati almeno 10, giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Art. 22 - Per la validità delle Assemblee occorre l'intervento di un quarto dei soci iscritti; tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata per l'adunanza, le Assemblee sono valide anche con la sola presenza di un decimo dei Soci.

Nel caso in cui dopo un' ora non si raggiunga il decimo dei Soci, l'Assemblea viene rimandata entro il termine di giorni 15 ad una seconda convocazione, che è ritenuta valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, quello del Presidente determinerà la maggioranza, salvo che per la nomina delle cariche sociali, per le quali vale il disposto dell' Art. 23. Le deliberazioni, aventi carattere personale saranno prese a schede segrete.

Le Assemblee indette per referendum si intendono valide con la partecipazione di almeno 1/5 dei Soci

Art. 23 - Trattandosi di nomine a cariche sociali, le votazioni hanno luogo a mezzo di schede segrete con la seguente procedura:

Le urne per la votazione rimangono aperte per due giorni di mercato susseguenti, secondo l'orario fissato dal Consiglio nell'avviso di convocazione. Il Socio avente diritto al voto, può votare sia in persona sia a mezzo di delegato ai sensi dell' Art. 19 presentando o facendo presentare dal suo delegato la scheda chiusa.

Al termine del 2° giorno di votazione, nell'ora stabilita, il Presidente dell'Assemblea o chi da lui delegato, con l'intervento di due scrutatori dichiara chiusa la votazione e successivamente suggella le urne, per poi procedere allo spoglio delle schede, fare il calcolo dei voti e proclamare eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e in caso di parità di voto, verrà eletto il più anziano.

Art. 24 - L'Assemblea chiamata a deliberare:

- 1) su proposte di scioglimento dell'Associazione
- 2) su modificazioni allo statuto Sociale

dovrà deliberare col voto favorevole di almeno due terzi dei soci intervenuti, anche in caso di seconda convocazione.

In caso di referendum su modifiche statutarie occorre la partecipazione di almeno un quarto dei soci ed il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Solo i Soci in regola con la quota sociale, possono prendere parte alle Assemblee; ne saranno esclusi i Soci morosi ed i Soci per i quali sia pendente giudizio, a sensi degli Art. 8 e 9 del presente statuto.

I verbali delle deliberazioni delle Assemblee verranno stesi sull'apposito libro e saranno sottoscritti dal Presidente e da Segretario.

Art. 25 - Ogni Socio ha diritto al voto.

I Soci possono farsi rappresentare alle Assemblee mediante apposita delega scritta e rilasciata ad un altro Socio che non faccia parte del Consiglio.

Ogni Socio non potrà rappresentarne più di uno .

#### **TITOLO SETTIMO** **REVISORI DEI CONTI**

Art. 26 - I tre Revisori dei Conti vigilano sull'andamento delle gestione economico-finanziaria, debbono effettuare verifiche di cassa e contabili, sia collegialmente che individualmente. Controfirmano il verbale di verifica. Durano in carica per un biennio e prestano la loro opera gratuitamente.

Mancando due Revisori dei Conti, per dimissioni o altre cause, il terzo deve richiedere i due supplenti.

Il Consiglio Direttivo indirà l'Assemblea per la nomina dei nuovi Revisori.

#### **TITOLO OTTAVO** **DURATA - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE**

Art. 27 - La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 28 - In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea provvederà, con la maggioranza di voti di cui all' Art. 16, alla nomina del liquidatore o dei liquidatori e alla destinazione del fondo sociale.

Nessun diritto spetta ai Soci sul fondo sociale all'infuori di quelli che risulteranno spettanti in esito alla deliberazione dell'Assemblea.

Art. 29 - Le controversie fra i Soci e l'Associazione in dipendenza del presente statuto e dei regolamenti interni saranno risolte obbligatoriamente ed inappellabilmente da un Collegio Arbitrale composto da Arbitri, Soci dell'Associazione, iscritti nei ruoli degli arbitri della Camera Arbitrale.

Art. 30 - Tutte le controversie che insorgessero fra i Soci nell'ambito della loro attività commerciale per affari conclusi sulla piazza di Torino, saranno risolte secondo il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Associazione.

## APPENDICE ALLO STATUTO

**“RECIPROCIÀ”****NELL'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI  
DEGLI INADEMPIENTI A DECISIONI ARBITRALI**

1. A seguito degli accordi intervenuti ed alle delibere assunte, L'Associazione granaria Emiliana e Romagnola di Bologna, L'Associazione del Commercio dei Cereali e Semi - Camera Arbitrale di Genova e l'Associazione Granaria di Milano, si impegnano ad osservare il principio di “reciprocità” nell' applicazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti alle decisioni arbitrali emesse, nei limiti e con le modalità di seguito specificate.

167027496. La “reciprocità” sarà applicata:

- a) a tutti gli arbitrati radicati consensualmente mediante atto di compromesso sottoscritto dalle Parti;
- b) a tutti gli arbitrati radicati d'ufficio nei confronti dei Soci che si rifiutino di aderirvi, qualora essi - per effetto dello Statuto Sociale - siano obbligati a sottomettere la controversia ad arbitrato.
- c) a tutti gli arbitrati radicati d'ufficio nei confronti di non Soci che rifiutino di aderirvi, qualora l'impegno ad arbitrare scaturisca da un contratto, sottoscritto dalle Parti in controversia, contenente la clausola compromissoria che preveda l'arbitrato.

Altri arbitrati che fossero radicati al di fuori delle tre ipotesi suindicate rimarranno esclusi dalla protezione del presente accordo di “reciprocità”

3. L'Associazione (o la Camera Arbitrale) che ha emesso la decisione inadempita, ne darà comunicazione alle Consorelle le quali applicheranno, nella forma vincolante del presente accordo, i provvedimenti disciplinari sub 1. salvo che un preciso ordine del giudice ordinario ex Art. 700 c.p.c. o sotto altra specie, abbia disposto o ne disponga la sospensione o ne vieti l'applicazione. In tal caso, però, l'Associazione interessata è impegnata a coltivare in sede legale i giudizi in cui fosse coinvolta ed a contrastare le Ordinanze del Magistrato
4. In forza del presente accordo, verrà inibito l'ingresso ai Mercati che si svolgono sotto l'egida delle Associazioni stesse tutti coloro che si rendessero inadempienti a decisioni arbitrali, passate in giudicati, emesse a conclusione di arbitrati irrituali esperiti secondo i Regolamenti Arbitrali delle suddette Associazioni nei limiti di cui sopra. Ove l'inadempiente fosse socio di una o più di una delle tre Associazioni, il provvedimento comporta per ciò stesso le sanzioni previste dagli Statuti e Regolamenti delle singole Associazioni impegnate dal presente accordo. Gli inadempienti perderanno il diritto di legittimazione attiva, fermo restando la legittimazione passiva. Pertanto le tre Associazioni dovranno respingere domande di arbitrato che fossero avanzate dagli inadempienti nei confronti dei loro contraenti, ma dovranno dar corso alle domande di arbitrato dei contraenti verso gli inadempienti. Il provvedimento di inibizione alla frequenza del mercato e/o le sanzioni adottate a carico dell'inadempiente, verranno a cessare automaticamente nel momento in cui l'Associazione che ha emesso la decisione, renderà noto alle altre che non esiste più il motivo che aveva dato origine al provvedimento e/o alle sanzioni medesime.
5. Il presente accordo è operante a partire dal 18 Aprile 1979 ed è valido sino a revoca. l'atto di recesso di una delle tre Parti firmatarie, impegnerà le altre due fra di loro.
6. L'eventuale richiesta di altre Associazioni consorelle ad aderire all'accordo sarà soggetta all'approvazione unanime delle tre firmatarie.

**ESTENSIONE DELLA “RECIPROCIÀ” ALL'ASSOCIAZIONE GRANARIA E DELLA ALIMENTAZIONE DI TORINO**

Lettera Raccomandata del 7/12/1983 da Associazione Granaria di Milano a Associazione Granaria Emiliana e Romagnola di Bologna, Associazione del Commercio dei Cereali e dei Semi di Genova e per conoscenza Associazione Granaria e della Alimentazione di Torino

**ESTENSIONE ACCORDO DI "RECIPROCIÀ"**

Con riferimento a quanto concordato nella riunione del 16 marzo 1983, Vi comunichiamo che il Dr. Emilio Laurenti ha sottoscritto l'addendum che impegna l'Associazione Granaria e della Alimentazione di Torino ad osservare le norme contenute nel testo di accordo di "reciprocità" in vigore tra le nostre Associazioni.

Vi trasmettiamo, in allegato, una copia del testo sottoscritto dal quale potrete rilevare che l'impegno dell'Associazione Granaria di Torino s'intende valido e vincolante a partire dal 1° gennaio 1984.

Tanto vi dovevamo, con distinta stima

f.to IL PRESIDENTE Antonio Balloni

allegato

ESTENSIONE DELLA "RECIPROCIÀ" ALL'ASSOCIAZIONE  
GRANARIA E DELLA ALIMENTAZIONE DI TORINO

L'Associazione Granaria e della Alimentazione di Torino, nel prendere atto del consenso unanime manifestato il 16/3/1983 dalle Associazioni consorelle di Milano, Genova e Bologna sull'estensione del vigente accordo di "reciprocità" per l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti a decisioni arbitrali, s'impegna ad osservare tutte le condizioni previste dall'accordo stesso (nel testo contrassegnato con la lettera "a", allegato alla presente).

Tale impegno s'intende reciprocamente valido e vincolante a partire dal 1 Gennaio 1984

Milano, 30/11/1983

F.to Emilio Laurenti